



Seduta del

16 aprile 2019

Comunicata il

18 aprile 2019

Protocollo n.

247

### **Incarico Collenberg**

concernente l'adeguamento delle disposizioni di attuazione della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi (CSC 945.110)

### **Risposta del Governo**

Le firmatarie ed i firmatari ritengono che l'autorizzazione per la vendita di bevande distillate in occasione di manifestazioni prevista dalla legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi sia un inutile e costoso ostacolo burocratico e per tale ragione chiedono l'abolizione dell'obbligo di autorizzazione per piccoli trattenimenti organizzati da associazioni o l'abolizione degli emolumenti per la procedura di autorizzazione a cui sono soggette le associazioni.

Conformemente all'art. 41a della legge federale sulle bevande distillate (LAlc; RS 680) il commercio al minuto di bevande distillate è soggetto sia al rilascio di una patente, sia a una tassa. Pertanto l'obbligo di autorizzazione e di versare una tassa è disciplinato dalla Confederazione ed è vincolante per il Cantone. È bevanda distillata l'alcool etilico in tutte le sue forme (superalcolici); tale definizione esclude in particolare birra e vino. Per commercio al minuto è intesa qualsiasi somministrazione di bevande distillate, fatta eccezione per la somministrazione a fini non commerciali in ambienti privati chiusi.

Secondo quanto previsto dal diritto federale, non è quindi possibile fare eccezioni dall'obbligo di autorizzazione per qualsiasi manifestazione in cui vengono somministrate bevande distillate. Sotto il profilo dell'uguaglianza giuridica, sarebbe in ogni caso estremamente problematico riservare un trattamento speciale diverso ad associazioni e a piccole manifestazioni in relazione all'autorizzazione. Per il resto occorre rilevare che le disposizioni sulle bevande distillate sono utili soprattutto nell'ottica della prevenzione delle dipendenze.

Per quanto concerne la richiesta alternativa (abolizione degli emolumenti amministrativi per associazioni) occorre rilevare che sulle bevande distillate deve essere riscossa una tassa il cui importo è fissato secondo il genere e l'importanza dell'azienda

(art. 41a cpv. 6 LAlc). La tassa rappresenta un'imposta (e non un emolumento) che deve essere riscossa secondo i criteri definiti dalla Confederazione. Di conseguenza, conformemente all'art. 17 della legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi (LEPA; CSC 945.100), per esercizi la tassa viene riscossa in base alle quantità acquistate e per trattenimenti viene riscosso solo un importo forfetario pari al massimo a 200 franchi. Secondo la prassi, per manifestazioni di dimensioni ridotte viene riscossa una tassa forfetaria più bassa pari a 50 franchi. Non vengono fatturati emolumenti per la procedura di tassazione e di autorizzazione a copertura dell'onere amministrativo, dato che l'onere correlato ai compiti cantonali nel settore delle bevande distillate viene coperto con i proventi della tassa. Pertanto non vi sono i margini per riscuotere un emolumento. Il provento netto rimanente viene impiegato per 1/3 per scopi di utilità pubblica e per 2/3 per la promozione del turismo (art. 18 LEPA).

Di conseguenza, in ragione di quanto previsto dal diritto federale non è possibile procedere a un'esenzione integrale dalla tassa. Anche se fosse possibile, un'esenzione limitata alle associazioni non sarebbe compatibile con il principio dell'uguaglianza giuridica, tanto più che anche altri organizzatori svolgono piccole manifestazioni. Inoltre si dovrebbe prescindere da una rinuncia alla tassa o da una sua ulteriore riduzione soprattutto per ragioni legate alla prevenzione delle dipendenze.

In aggiunta si rileva che la procedura riguardante l'autorizzazione del commercio al minuto e la determinazione della tassa è molto snella. La domanda di autorizzazione del commercio al minuto da compilare viene fornita dal comune contestualmente alla domanda di rilascio della patente di esercizio pubblico. Essa deve essere compilata e presentata all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali. In seguito l'autorizzazione viene rilasciata per la manifestazione o per l'anno in corso insieme alla determinazione della tassa. Già in occasione della revisione della LEPA entrata in vigore il 1° gennaio 2018 si è proceduto a un debito sgravio amministrativo nel settore delle bevande distillate. Nel quadro degli obiettivi di e-government anche questa procedura di autorizzazione rientrerà tra i processi che riguardano le autorità gestite elettronicamente e senza carta.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere:

Daniel Spadin